



Sede Legale
Piazzale Giulio Douhet, 31 • 00143 Roma
Tel. +39 06 59021 • Fax 06 59022634

Roma, 4 giugno 2009

Alla

Segreteria dell'Organo di Coordinamento
FISAC/CGIL
di Banca Fideuram S.p.A.

Oggetto: Vostra lettera del 21 maggio relativa all'applicazione Accordo 24.05.2003

Facciamo riferimento alla Vostra comunicazione in oggetto, che – nel richiamare l'Accordo citato inerente la scissione parziale di Banca Sanpaolo Invest in Banca Fideuram S.p.A. – sostiene la perdurante vigenza della norma nello stesso contenuta circa la concessione al personale ex SPI di un giorno di permesso compensativo del 16 agosto, ove tale data cada in giornata lavorativa, ritenendola in generale non annullata dai Protocolli del 27 ottobre 2008 ed, in particolare, non superabile nei confronti degli iscritti a codesta Organizzazione Sindacale che non ne è firmataria.

Al riguardo, richiamando quanto già si è avuto modo di anticipare verbalmente in recenti incontri, rileviamo, anzitutto come appaia dirimente la dizione - da Voi stessi citata e tutt'altro che generica – contenuta negli accordi del 27.10 2008 relativa al superamento: "ad ogni conseguente effetto" di "tutte le discipline economico normative previgenti in Banca Fideuram".

Per la particolare fattispecie evidenziata, inoltre, rileviamo che uno specifico accordo, tra quelli siglati il 27 ottobre 2008, ha regolato il tema dell'orario di lavoro e quelli connessi (permessi, aspettativa, ferie ed ex festività), precisando ulteriormente, nella clausola finale, la caducazione di quanto stabilito precedentemente presso Banca Fideuram in materia, ivi compresa la previsione da Voi ricordata, da ritenersi, quindi, perentoria.

Da ultimo, non riteniamo necessari particolari commenti circa l'ovvia valenza erga omnes delle citate intese collettive, discendente tanto da consolidati principi giuslavoristici, quanto dalla corrente applicazione generalizzata delle medesime.

Distinti saluti.

Banca Fideuram S.p.A.
Personale